



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5832

Seduta del 29/12/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.), DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (A.S.S.T.) E DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) – ANNO 2022

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, la quale prevede all'art. 12, comma 2, che i Direttori Generali sono valutati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 171/2016;

VISTI altresì:

- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014;
- la l.r. 30 dicembre 2008, n. 38 “Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale – collegato”, in particolare l'art. 5;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” in particolare l'art. 38 rubricato “sistema di valutazione”;
- i provvedimenti adottati in ordine all'emergenza sanitaria determinata dalla Pandemia da Covid 19;

VISTI i documenti di programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione socio-sanitaria:

- D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018 “Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura”;
- la D.G.R. n. XI/ 2498 del 2019 “Approvazione della proposta di piano sociosanitario integrato lombardo 2019-2023 e avvio iter ai sensi art. 5, comma 14, l.r. n. 33/2009 - (di concerto con gli assessori Gallera, Piani e Bolognini)”;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni della Giunta Regionale di nomina dei Direttori Generali delle Agenzie e Aziende della Regione Lombardia nonché i conseguenti contratti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di prestazione d'opera intellettuale sottoscritti tra i suddetti Direttori Generali e il Direttore Generale Welfare;

- la D.G.R. n. XI/ 4232 del 29/01/2021 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatico”;
- la D.G.R. n. n. XI/4159 del 30.12.2020 “Modifica dello schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori generali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e dello schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori, Amministrativi, Sanitari e Socio-Sanitari delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche”;
- la legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 che modifica il Titolo I e il Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

SPECIFICATO che l'art 6 del contratto di prestazione d'opera intellettuale sopra citato prevede, con riferimento agli obiettivi oggetto del presente provvedimento, che gli stessi vengano stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale e valutati in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale, anche con riferimento al grado di congruità dell'azione con gli obiettivi strategici secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta Regionale. La percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 5 è commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi e non può, comunque, superare il limite massimo del 20% pari a Euro 30.987,41 del trattamento economico annuo onnicomprensivo. Il mancato raggiungimento della soglia minima stabilita dalla Giunta regionale in relazione agli obiettivi comporta la non corresponsione dell'incentivo economico. La valutazione di cui al presente articolo avrà rilievo ai fini del mantenimento dell'incarico in relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale; l'esito negativo della valutazione comporterà ipso facto la risoluzione del contratto;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 171/2016 il quale prevede all'art. 2 comma 2 che “All'atto della nomina di ciascun Direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi”, al comma 3 “Al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività” e preso atto che ad oggi la Conferenza non ha provveduto a determinare i sopracitati criteri e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sistemi di valutazione e verifica;

DATO ATTO che la garanzia dell'erogazione dei LEA ed il perseguimento del raggiungimento degli adempimenti LEA rappresentano obiettivo imprescindibile del sistema socio-sanitario la cui declinazione è dettagliata nell'ambito degli indirizzi di programmazione;

PRESO ATTO che la pandemia da Covid 2019, che a partire dall'inizio del 2020 si è diffusa in maniera importante in Regione Lombardia impattando considerevolmente sull'attività delle Strutture Sanitarie, è tuttora in atto;

RITENUTO, pertanto, al fine di rispondere in modo adeguato all'emergenza epidemiologica, di mettere in campo tutte le azioni per garantire l'erogazione tempestiva dei livelli essenziali di assistenza e di introdurre nel SSR le misure di potenziamento della rete territoriale previste dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 sopra richiamata, anche in attuazione di quanto previsto da AGENAS e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di stabilire che la valutazione dei Direttori Generali delle Strutture sanitarie pubbliche, per il 2022, avverrà in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, secondo la tempistica e sulla base della modalità di valutazione di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di stabilire che il punteggio massimo che può essere assegnato ad ogni Direttore generale è pari a 100 punti e che il mancato raggiungimento della soglia minima pari a 60 punti comporta la non corresponsione dell'incentivo economico;

RITENUTO, altresì, che il risultato ottenuto nella valutazione degli obiettivi assegnati ai direttori generali determina la definizione dell'incentivo economico che sarà pari al valore del punteggio finale, arrotondato all'unità più prossima, espresso in percentuale;

RITENUTO di fissare la seguente modalità per la verifica finale del raggiungimento dei risultati di che trattasi al termine del periodo di sviluppo degli obiettivi:

- comunicazione, da parte della Direzione Generale Welfare, dell'avvio del procedimento di valutazione degli obiettivi;
- rendicontazione/autovalutazione degli obiettivi assegnati a cura dei Direttori Generali delle A.T.S., A.S.S.T. e A.R.E.U;
- istruttoria e verifica della documentazione e completamento del processo di valutazione, da parte di Regione Lombardia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- contraddittorio con i Direttori Generali ed emissione dei decreti di valutazione a cura della Direzione Generale Welfare;
- erogazione dell'incentivo economico, da parte di A.T.S./A.S.S.T./A.R.E.U., spettante al Direttore Generale successivamente al termine di scadenza per la presentazione del bilancio consuntivo esercizio 2022;

RITENUTO di stabilire che, nel caso in cui la durata dell'incarico sia inferiore ai 12 mesi, ma comunque superiore a 4 mesi nell'anno solare di riferimento, la valutazione terrà conto degli obiettivi effettivamente raggiunti nel periodo considerato e l'incentivo economico sarà rapportato al medesimo periodo e che tale previsione non trova applicazione, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 33/2009, in caso di modifica della sede di assegnazione da parte della Giunta Regionale o in caso di designazione del Presidente per le Fondazioni IRCCS;

RITENUTO di considerare non valutabile ai fini della corresponsione dell'incentivo economico il Direttore Generale per il quale sia stata dichiarata la decadenza ai sensi della normativa sopra richiamata ovvero la risoluzione ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6 del contratto di prestazione d'opera sottoscritto;

RITENUTO, altresì, opportuno dare indicazione ai Direttori Generali di estendere gli obiettivi di che trattasi anche ai Direttori Sanitari, Amministrativi e Sociosanitari;

RITENUTO, infine, di demandare alla Direzione Generale Welfare eventuali ulteriori indicazioni operative;

RITENUTO che, per quanto riguarda le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, gli obiettivi indicati, potranno costituire linee di indirizzo per i Consigli di Amministrazione nella formulazione degli obiettivi dei Direttori Generali delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;

RITENUTO che per quanto riguarda gli obiettivi assegnati, la valutazione anche delle tempistiche intermedie è soggetta ad un'analisi trasparente al fine di verificare se eventuali ritardi siano imputabili o meno a cause riconducibili alla governance aziendale;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di stabilire che la valutazione dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche avverrà per il 2022 in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, secondo la tempistica e sulla base della modalità di valutazione di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che il punteggio massimo che può essere assegnato ad ogni Direttore generale è pari a 100 punti e che il mancato raggiungimento della soglia minima pari a 60 punti comporta la non corresponsione dell'incentivo economico;
3. di stabilire che il risultato ottenuto nella valutazione degli obiettivi di sviluppo assegnati ai direttori generali determina la definizione dell'incentivo economico che sarà pari al valore del punteggio finale, arrotondato all'unità più prossima, espresso in percentuale;
4. di fissare la seguente modalità per la verifica finale del raggiungimento dei risultati di che trattasi al termine del periodo di sviluppo degli obiettivi:
 - comunicazione, da parte della Direzione Generale Welfare, dell'avvio del procedimento di valutazione degli obiettivi;
 - rendicontazione/autovalutazione degli obiettivi assegnati a cura dei Direttori Generali delle A.T.S., A.S.S.T. e A.R.E.U.;
 - istruttoria e verifica della documentazione e completamento del processo di valutazione, da parte di Regione Lombardia;
 - contraddittorio con i Direttori Generali ed emissione dei decreti di valutazione a cura della Direzione Generale Welfare;
 - erogazione dell'incentivo economico, da parte di A.T.S./A.S.S.T./A.R.E.U., spettante al Direttore Generale successivamente al termine di scadenza per la presentazione del bilancio consuntivo esercizio 2022;
5. di stabilire che per quanto riguarda gli obiettivi assegnati, la valutazione anche delle tempistiche intermedie è soggetta ad un'analisi trasparente al fine di verificare se eventuali ritardi siano imputabili o meno a cause riconducibili alla governance aziendale;
6. di stabilire che, nel caso in cui la durata dell'incarico sia inferiore ai 12 mesi, ma comunque superiore a 4 mesi nell'anno solare di riferimento, la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

valutazione terrà conto degli obiettivi effettivamente raggiunti nel periodo considerato e l'incentivo economico sarà rapportato al medesimo periodo e che tale previsione non trova applicazione, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 33/2009, in caso di modifica della sede di assegnazione da parte della Giunta Regionale o in caso di designazione del Presidente per le Fondazioni IRCCS;

7. di considerare non valutabile ai fini della corresponsione dell'incentivo economico il Direttore Generale per il quale sia stata dichiarata la decadenza ai sensi della normativa sopra richiamata ovvero la risoluzione ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6 del contratto di prestazione d'opera già sottoscritto;
8. di comunicare il presente provvedimento alle A.T.S., alle A.S.S.T. e ad A.R.E.U. di Regione Lombardia, dando indicazione ai Direttori Generali di estendere gli obiettivi della presente delibera ai Direttori Sanitari, Amministrativi e Sociosanitari;
9. di demandare alla Direzione Generale Welfare eventuali ulteriori indicazioni operative;
10. di comunicare il presente provvedimento alle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico affinché le stesse, nella formulazione degli obiettivi dei Direttori Generali, possano tenerne conto quali linee di indirizzo.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge